

A.1. OGGETTO DELLE DIRETTIVE

1. Oggetto

Le presenti direttive, che derivano dal dispositivo dell'art.8 della *legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4*, "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", normano i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del *comma 1 dell'articolo 7 della Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4* presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati ⁽²⁾.

2. Tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ai sensi degli art. 3, 4 e 5 della citata legge provinciale le tipologie dei servizi sono:

- a) Nido d'infanzia e micro-nido d'infanzia;
- b) Nido familiare-Servizio Tagesmutter;
- c) Servizi integrativi: Centro per bambini e genitori; Spazio gioco e di accoglienza; Servizi sperimentali.

(2) Punto così modificato dal punto 1), lettera a), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856.